Allegato A all'Ordinanza n. 45 del 4 novembre 2026

Testo coordinato dell'Ordinanza n. 43 del 20 agosto 2026, recante "Nuova disciplina delle delocalizzazioni previste dal Piano di Ricostruzione dell'isola d'Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno", con le modifiche e integrazioni apportate dall'Ordinanza n. 45 del 4 novembre 2026

Le parti sostituite, modificate o inserite dall'Ordinanza n. 45/2026 sono riportate in grassetto; in calce a ciascun comma interessato è indicata, tra parentesi quadre, la disposizione che ha operato la modifica.

Le modifiche e integrazioni apportate dall'Ordinanza n. 45/2026 sono efficaci dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Commissario straordinario, essendo la medesima ordinanza dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, applicabile ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (articolo 9, comma 1, dell'Ordinanza n. 45/2026). Restano ferme la data di entrata in vigore dell'Ordinanza n. 43/2026 e la decorrenza dei termini da essa previsti, salvo quanto disposto dagli articoli 1, 3 e 6 dell'Ordinanza n. 45/2026.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione*)*

1. La presente ordinanza disciplina le modalità attuative del Piano di Ricostruzione dell'Isola d'Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 256 del 6 ottobre 2025 (in prosieguo, per brevità, PdRi), in ordine alle previsioni di delocalizzazione obbligatoria e di delocalizzazione volontaria degli edifici elencati all'Allegato A.04.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Per la definizione di "delocalizzazione obbligatoria" e di "delocalizzazione volontaria", onde eliminare in radice ogni possibile incertezza interpretativa scaturente da sovrapposizioni definitorie, si rinvia alle previsioni del PdRi che identificano, rispettivamente, gli aggregati e gli edifici da delocalizzare obbligatoriamente o per i quali è consentita la delocalizzazione volontaria.

2. Le "delocalizzazioni parziali" consistono nella rilocalizzazione di alcuni degli edifici facenti parte di un aggregato edilizio ovvero di alcune delle unità immobiliari facenti parte di un unico edificio.

3. Per la definizione delle destinazioni d'uso "residenziale", "produttiva", "turistico-ricettiva" e "agricola", si rinvia all'art. 13 delle Nta del PdRi.

4. Per "edifici collabenti" si intendono quei fabbricati o porzioni di essi che, nello stato di fatto in cui si trovavano alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, indipendentemente dalla classificazione catastale, sono non abitabili o non agibili e comunque non utilizzabili, sono in condizioni di fatiscenza o di inesistenza totale o parziale degli elementi strutturali e impiantistici ed in ogni caso la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Qualora non sia rilevabile catastalmente, la condizione di fatto della "collabenza" va accertata, nell'ambito dell'istruttoria volta al riconoscimento del contributo, dal comune territorialmente competente, utilizzando gli elementi emergenti dalle schede Aedes ed Aedei ovvero da ogni altro oggettivo elemento di prova in tal senso.

CAPO II

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE PUBBLICA

Articolo 3
(Programmazione ed esecuzione degli interventi di demolizione pubblica)

1. Il Commissario straordinario approva ed esegue i programmi degli interventi di demolizione pubblica degli edifici per i quali il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria.

2. I programmi degli interventi di demolizione pubblica degli edifici per i quali il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria sono attuati dal Commissario straordinario indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo ovvero di indennizzo sostitutivo da parte dei soggetti legittimati.

3. I programmi degli interventi di demolizione pubblica sono redatti tenendo conto della localizzazione degli edifici da demolire nello stesso Comune, dell'aggregazione degli edifici da demolire per ambiti omogenei in ragione dell'accessibilità e della logistica, delle risorse finanziarie allo scopo disponibili e comunque di ogni altro criterio idoneo a garantire coerenza logica e cronologica tra le demolizioni e la realizzazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico previsti dagli artt. 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022.

4. La concessione del contributo di delocalizzazione ovvero dell'indennizzo sostitutivo comporta, per gli edifici ricadenti nelle aree dell'ATO 1 del PdRi, la gratuita acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell'intera particella, nella consistenza alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, sulla quale insisteva l'edificio demolito e/o da demolire, compresa ovviamente l'area di sedime, con

prioritario vincolo di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla mitigazione dei rischi e pericoli naturali ed antropici e/o ad esigenze di protezione civile, che il Commissario straordinario potrà eseguire senza alcun preventivo assenso di qualsivoglia natura da parte del Comune, ovvero, nel caso in cui l'area non sia interessata da opere di tal genere, ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici e/o per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del PdRi.

5. Sono esclusi dai programmi degli interventi di demolizione pubblica gli edifici non danneggiati ricadenti negli "Ambiti pubblici rilevanti" disciplinati dall'articolo 51, comma 2-bis, delle Nta del PdRi, gli edifici disciplinati dall'articolo 39 delle stesse Nta del PdRi e gli edifici interessati da delocalizzazione volontaria, per i quali la demolizione resta a cura del beneficiario del contributo.

6. I programmi degli interventi di demolizione pubblica sono approvati con apposite Ordinanze commissariali, con le quali, ai fini della loro celere esecuzione, il Commissario straordinario esercita i poteri derogatori del quale è titolare.

7. Nel caso in cui l'edificio da delocalizzare non sia stato ancora concretamente demolito, la concessione del contributo ovvero dell'indennizzo sostitutivo è subordinata alla presentazione, congiuntamente all'istanza, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'attestazione che eventuali arredi, beni mobili, macchinari o altre dotazioni presenti nell'immobile siano già stati rimossi ovvero saranno rimossi a cura e spese del proprietario entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di mancato rispetto del termine, il Commissario Straordinario è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale perdita, danneggiamento o distruzione dei predetti beni nel corso delle attività di demolizione. Il proprietario, con la sottoscrizione dell'istanza, rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, indennizzo o richiesta di risarcimento nei confronti della Struttura commissariale per i beni mobili non rimossi entro il termine stabilito.

Articolo 4
(Aspetti finanziari)

1. Nelle ipotesi di delocalizzazione obbligatoria, il costo degli interventi di demolizione pubblica rimane a carico della Contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018, nel limite delle risorse disponibili.

2. Nelle ipotesi di delocalizzazione volontaria, dal contributo assegnato vanno detratti gli oneri della demolizione, se dovesse comunque essere eseguita nell'ambito dei programmi degli interventi di demolizione pubblica.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'importo da detrarre è determinato forfettariamente in euro 258 al metro quadrato per la superficie complessiva oggetto di concessione del contributo, inclusa quella delle pertinenze esterne.

4. La demolizione pubblica di edifici totalmente o parzialmente abusivi comporta, in ogni caso, il recupero delle somme anticipate applicando lo stesso parametro economico di euro 258 al metro quadrato.

Articolo 5
(Gestione delle macerie)

1. Con apposita Ordinanza il Commissario straordinario disciplina le procedure per l'individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo, per la realizzazione di impianti di trattamento e comunque per ogni attività utile a massimizzare il recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni, da utilizzare prioritariamente nelle opere di ricostruzione pubblica.

CAPO III – DELOCALIZZAZIONI OBBLIGATORIE

Articolo 6
(Edifici e aggregati oggetto d*i delocalizzazione obbligatoria)*

1. Sono da delocalizzare:

a) tutti gli edifici e aggregati per i quali il PdRi, ai sensi dell'articolo 38 comma 1 delle Nta, prevede la delocalizzazione obbligatoria, compresi quelli ricadenti negli "Ambiti pubblici rilevanti" di cui all'articolo 51 delle Nta, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dello stesso articolo;

b) gli edifici e aggregati classificati ai sensi dell'art. 38 comma 1-bis delle Nta del PdRi, nel caso in cui non siano verificate, secondo le prescritte procedure, le condizioni di ricostruzione in sicurezza;

c) gli edifici e aggregati classificati ai sensi dell'art. 39 delle Nta del PdRi, nel caso in cui non siano verificate, secondo le prescritte procedure, le condizioni di ricostruzione in sicurezza ovvero qualora i soggetti legittimati non intendano attivare tale procedura per la ricostruzione in sito. Entro il termine di **75 giorni** dall'entrata in vigore della presente ordinanza i soggetti legittimati sono obbligati a formalizzare apposita dichiarazione di volontà in ordine all'opzione prescelta. In mancanza di tale dichiarazione, l'edificio o l'aggregato va delocalizzato obbligatoriamente.

[lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

Articolo 7
(Modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie per gli edifici a destinazione residenziale)

1. Per gli edifici a destinazione residenziale alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, i soggetti legittimati scelgono fra le seguenti modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie:

a) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati nel territorio dei comuni dell'Isola d'Ischia, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia o legittimabili mediante la definizione di eventuali procedure di condono pendenti secondo il modulo della Conferenza di Servizi di cui all'ordinanza commissariale n. 17/2022 e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati;

b) assegnazione di unità immobiliari realizzate mediante la rifunzionalizzazione di complessi immobiliari, ai sensi dell'art. 40-bis delle Nta del PdRi;

c) costruzione di nuove unità immobiliari in una delle aree di atterraggio individuate dal PdRi;

d) ristrutturazione, manutenzione o riparazione di un edificio o di un'unità immobiliare della quale il soggetto legittimato sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, anche non danneggiato dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, situato nel territorio di uno dei comuni dell'isola d'Ischia o, in mancanza, in uno dei comuni della Regione Campania;

e) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati in un comune della Regione Campania, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati. In questo caso, è riconosciuto un importo nella misura massima dell'80 per cento del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9.

2. Le modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro.

3. In alternativa alle modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie di cui al comma 1, i soggetti legittimati hanno facoltà di chiedere l'assegnazione di una somma a titolo di indennizzo sostitutivo, senza vincolo di destinazione, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9, se abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, ovvero del 70% se abitazione non principale alla stessa data.

4. Qualora l'edificio o l'unità immobiliare da delocalizzare costituiva, alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, abitazione principale e il soggetto legittimato opti per l'assegnazione dell'indennizzo sostitutivo di cui al comma 3, la relativa istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'istante attesti di essere proprietario o titolare di diritti reali ovvero comunque di avere la stabile disponibilità (affitto, ospitalità familiare, ecc.) di un'altra unità immobiliare ad uso abitativo, agibile, legittima e conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, idonea a soddisfare le esigenze abitative proprie e del proprio nucleo familiare.

5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, non è consentito l'acquisto, l'assegnazione, la costruzione ovvero la ristrutturazione, manutenzione o riparazione di immobili aventi una destinazione d'uso diversa da quella dell'immobile da delocalizzare.

6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) ed e) del comma 1, non è consentito l'acquisto della proprietà di immobili dal coniuge, anche se in regime di separazione, dai parenti o affini fino al primo grado e da persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 7. Per le compravendite stipulate tra parenti e affini dal secondo al quarto grado, alla domanda di contributo va allegata una relazione tecnica estimativa asseverata del valore dell'immobile da acquistare, che non può essere superiore al minimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate. Gli atti di compravendita di cui al periodo che precede devono prevedere una clausola di inalienabilità del bene per un periodo di almeno 5 anni.

7. Qualora la delocalizzazione sia attuata mediante l'acquisto di un immobile ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), fermo restando il limite finanziario del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9, l'eventuale intenzione del beneficiario di eseguire lavori di recupero, ristrutturazione edilizia o miglioramento sismico ed energetico sull'immobile da acquistare deve essere manifestata, a pena di decadenza, con l'istanza di delocalizzazione. In tal caso, la domanda deve essere corredata da una progettazione di dettaglio, comprensiva di un computo metrico estimativo analitico, di un quadro economico e di un cronoprogramma delle lavorazioni, asseverati dal professionista incaricato. In assenza di tale richiesta contestuale e della relativa documentazione tecnica, i costi per i lavori non potranno essere riconosciuti nell'ambito del contributo e resteranno a totale carico del richiedente. Per le istanze di delocalizzazione già decretate le richieste di cui al precedente comma devono pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

Articolo 8
(Modalità di attuazione delle delocalizzazioni *obbligatorie per gli edifici a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola)*

1. Per gli edifici a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, i soggetti legittimati scelgono fra le seguenti modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie:

a) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati nel territorio di uno dei comuni dell'Isola d'Ischia, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia o legittimabili mediante la definizione di eventuali procedure di condono secondo il modulo della Conferenza di Servizi di cui all'Ordinanza commissariale n. 17/2022 e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati;

b) ristrutturazione, manutenzione o riparazione di un edificio o di un'unità immobiliare del quale il soggetto legittimato sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, anche non danneggiato

dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, situato nel territorio di uno dei comuni dell'isola d'Ischia o, in mancanza, in uno dei comuni della Regione Campania;

c) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati in un comune della Regione Campania, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati. In questo caso, è riconosciuto un importo nella misura massima del 75 per cento del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9.

2. Le modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro.

3. In alternativa alle modalità di attuazione delle delocalizzazioni obbligatorie di cui al comma 1, i soggetti legittimati hanno facoltà di chiedere l'assegnazione di una somma a titolo di indennizzo sostitutivo, senza vincolo di destinazione, nella misura massima del 65 per cento dell'importo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non è consentito l'acquisto ovvero la ristrutturazione, manutenzione o riparazione di immobili aventi una destinazione d'uso diversa da quella dell'immobile da delocalizzare.

5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio dal coniuge, anche in regime di separazione dei beni, dai parenti o affini fino al primo grado e da persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 7. Per le compravendite stipulate tra parenti e affini dal secondo al quarto grado, alla domanda di contributo va allegata una relazione tecnica estimativa asseverata del valore dell'immobile da acquistare, che non può essere superiore al minimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate. Le compravendite di cui al periodo che precede devono altresì prevedere una clausola di inalienabilità del bene per un periodo di almeno 5 anni.

6. Qualora la delocalizzazione sia attuata mediante l'acquisto di un immobile ai sensi del comma 1, lettere a) e c), fermo restando il limite finanziario del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 9, l'eventuale intenzione del beneficiario di eseguire lavori di recupero, ristrutturazione edilizia o miglioramento sismico ed energetico sull'immobile da acquistare deve essere manifestata, a pena di decadenza, con l'istanza di delocalizzazione. In tal caso, la domanda deve essere corredata da una progettazione di dettaglio, comprensiva di un computo metrico estimativo analitico, di un quadro economico e di un cronoprogramma delle lavorazioni, asseverati dal professionista incaricato. In assenza di tale richiesta contestuale e della relativa documentazione tecnica, i costi per i lavori non potranno essere riconosciuti nell'ambito del contributo e resteranno a totale carico del richiedente. Per le istanze di delocalizzazione già decretate le richieste di cui al precedente comma devono pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 9
(Determinazione del contributo e dell'indennizzo *sostitutivo per le delocalizzazioni obbligatorie)*

1. Il contributo per le delocalizzazioni obbligatorie è determinato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, sulla base del livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%.

2. **Per gli edifici a destinazione residenziale, l'indennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni obbligatorie è determinato applicando il massimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre dell'anno 2017 con riferimento alla tipologia "Abitazioni civili", attualizzati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (28 agosto 2026) in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, senza tabacchi), secondo i criteri e i coefficienti di cui al "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.**

[comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

2-bis. **Per gli edifici a destinazione produttiva e turistico-ricettiva, in mancanza di corrispondenti valori OMI, l'indennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni obbligatorie è determinato, in luogo del criterio del minore importo di cui al comma 6, è determinato sulla base del costo convenzionale calcolato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, in ragione del livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%. Sull'importo così determinato si applica la riduzione alla misura massima del 65 per cento di cui all'articolo 8, comma 3.**

[comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

2-ter. **Per le costruzioni funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e per quelle che comunque non hanno una destinazione d'uso residenziale, produttiva o turistico-ricettiva, l'indennizzo sostitutivo, in luogo del criterio del minore importo di cui al comma 6, è determinato sulla base del costo convenzionale calcolato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, in ragione del livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%, assumendo la superficie ragguagliata mediante il coefficiente di omogeneizzazione di 0,25 previsto dall'Allegato 3 del "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" per i "Locali accessori indiretti, qualora non comunicanti". Sull'importo così determinato si applica, in ogni caso, la riduzione alla misura massima del 65 per cento.**

[comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

3. Ai fini del calcolo dell'indennizzo sostitutivo si intendono per:

a) "superficie lorda": la superficie delimitata dal perimetro esterno dell'unità immobiliare, comprensiva delle murature perimetrali e interne, misurata secondo i criteri di cui all'Allegato C al D.P.R. n. 138/1998;

b) "locali principali": gli ambienti destinati alla funzione prevalente dell'unità immobiliare;

c) "locali accessori": gli ambienti destinati al servizio o al completamento funzionale dei locali principali;

d) "pertinenze": gli spazi e i manufatti destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dell'unità immobiliare, da valutare secondo i coefficienti previsti dal "Manuale del mercato immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

e) "superficie commerciale": la superficie determinata secondo i criteri di cui al "Manuale del mercato immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta mediante ponderazione delle superfici dei diversi spazi in funzione della loro utilità economica relativa.

4. Dal contributo di cui al comma 1 va scomputato il costo della demolizione, calcolato ai sensi dell'articolo 4, qualora eseguita nell'ambito dei programmi degli interventi di demolizione pubblica.

5. Il contributo è comunque determinato in base al minore importo tra il costo effettivo della delocalizzazione, da intendersi quale somma delle spese ammissibili in ragione delle diverse modalità delocalizzative, e il costo convenzionale, quantificato sulla base del livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%.

6. L'indennizzo sostitutivo è comunque determinato in base al minore importo tra il valore dell'immobile da delocalizzare, calcolato secondo il criterio di cui ai commi 2 e 3, e il costo convenzionale, quantificato sulla base del livello operativo L4 **e con l'applicazione della maggiorazione del 30%**. Sul minor importo così determinato vanno poi comunque applicate le riduzioni di cui ai commi 3 degli articoli 7 e 8.

[comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

7. Eventuali mutui ipotecari o altri gravami esistenti sull'immobile da delocalizzare obbligatoriamente vanno necessariamente estinti, mediante l'utilizzazione prioritaria del contributo ovvero dell'indennizzo sostitutivo e fino a concorrenza dello stesso.

8. I contributi e gli indennizzi sostitutivi di cui al presente articolo sono concessi ed erogati nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018.

Articolo 10
(Definizione delle istanze di condono per *gli edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria)*

1. Per gli edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria di cui all'articolo 6, il procedimento di definizione delle istanze di condono pendenti, ai sensi dell'Ordinanza n. 17/2022, è finalizzato

esclusivamente alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile ai fini del calcolo del contributo.

2. Considerato che il PdRi ha già operato la valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e della pericolosità del sito originario, recependone gli esiti valutativi nella propria cartografia mediante la previsione di delocalizzazione obbligatoria, in deroga all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria relativo agli immobili di cui al comma 1, in quanto finalizzato alla sola determinazione dello stato legittimo dell'edificio da considerare ai fini del calcolo del contributo, il Comune interessato è esonerato dalla verifica di compatibilità, anche se trattasi di edificio situato in zona R3, R4 o RPA.

3. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi del presente articolo non autorizza in alcun caso il mantenimento o la ricostruzione in sito dell'edificio, restando fermo e incondizionato l'obbligo di demolizione integrale dello stesso.

CAPO IV

DELOCALIZZAZIONI VOLONTARIE

Articolo 11
(Immobili oggetto di delocalizzazione *volontaria)*

1. Gli immobili che possono essere delocalizzati su base volontaria sono quelli inclusi nell'Allegato A.04 del PdRi, salvo che dallo stesso PdRi non siano stati classificati ai sensi dell'articolo 38 delle Nta, nel qual caso seguono il regime delle delocalizzazioni obbligatorie.

2. In attuazione dell'articolo 15-ter delle Nta del PdRi, sono comunque esclusi dalla delocalizzazione volontaria gli immobili classificati di interesse culturale (Art. 34 Nta), di valore storico-testimoniale (Art. 35 Nta) o quelli riparabili e ricostruibili a parità di sedime (Art. 36 Nta).

3. L'erogazione del contributo di delocalizzazione volontaria ovvero dell'indennizzo sostitutivo, ove ammissibile, fatta eccezione per la quota corrispondente agli oneri della demolizione, è subordinata all'effettiva demolizione delle porzioni danneggiate e al perfezionamento degli atti di frazionamento e cessione dell'area di sedime o al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'articolo 13. Le spese per variazioni catastali e atti notarili sono a carico dei richiedenti a valere sul contributo concesso e nei limiti del costo convenzionale.

4. **Per gli immobili oggetto di delocalizzazione volontaria di cui al presente articolo, la domanda di contributo ovvero, ove ammesso ai sensi dell'articolo 13, comma 3, di indennizzo sostitutivo deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 dicembre 2026, a pena di decadenza dalla facoltà di delocalizzare.**

[comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

Articolo 12
(Delocalizzazioni *parziali)*

1. Le delocalizzazioni parziali consentite sono esclusivamente quelle previste nell'Allegato A.04 del PdRi.

2. Per l'ammissibilità delle delocalizzazioni parziali comprese nell'Allegato A.04 del PdRi è necessaria la preventiva stipula di un accordo irrevocabile tra tutte le parti interessate (proprietari che intendono delocalizzare e proprietari che intendono ricostruire in situ), da allegare alla domanda di contributo.

3. All'accordo di cui al comma 2 deve essere allegato un progetto preliminare semplificato di ricostruzione degli edifici o delle unità immobiliari residue.

4. Qualora non sia possibile l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale della parte dell'area di sedime corrispondente all'unità immobiliare oggetto di delocalizzazione parziale, i proprietari dovranno prevedere, nell'accordo di cui al comma 2, la cessione di tali porzioni di aree o dei relativi diritti in favore di coloro che optano per la ricostruzione in sito. In tale ipotesi, il valore economico della quota di proprietà dell'area di sedime oggetto di cessione tra privati è stimato forfettariamente in euro 60 al metro quadrato di superficie utile e la somma corrispondente confluisce nel fondo rinaturalizzazione e rigenerazione urbana di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza Speciale n. 13 del 22 agosto 2025. Il corrispondente importo va detratto dal contributo spettante a coloro che non delocalizzano.

5. La demolizione della porzione da delocalizzare deve essere eseguita contestualmente agli interventi di riparazione o ricostruzione della porzione non delocalizzata. Il decreto di concessione del contributo definisce modalità, tempi e garanzie per l'attuazione coordinata di tali attività.

Articolo 13
(Modalità di attuazione delle delocalizzazioni *volontarie per gli edifici a destinazione residenziale)*

1. Per gli edifici a destinazione residenziale alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, i soggetti legittimati scelgono fra una delle seguenti modalità di attuazione della delocalizzazione volontaria:

a) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati nel territorio di uno dei comuni dell'Isola d'Ischia, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia o legittimabili mediante la definizione di eventuali procedure di condono secondo

il modulo della Conferenza di Servizi di cui all'Ordinanza commissariale n. 17/2022 e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati;

b) ristrutturazione, manutenzione o riparazione di un edificio o di un'unità immobiliare del quale il soggetto legittimato sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, anche non danneggiato dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, situato nel territorio di uno dei comuni dell'isola d'Ischia o, in mancanza, in uno dei comuni della Regione Campania;

c) per le sole unità immobiliari non destinate, alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, ad abitazione principale, mediante acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati in un comune della Regione Campania, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati, nel qual caso è riconosciuto un contributo nella misura massima dell'80 per cento del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 15.

2. Le modalità di attuazione della delocalizzazione volontaria di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro.

3. Per i soli edifici compresi nell'Allegato A.04 del PdRi e ricadenti in aree a rischio idrogeologico R4, con esclusione delle delocalizzazioni parziali, i soggetti legittimati, in alternativa alle modalità di attuazione della delocalizzazione volontaria di cui al comma 1, hanno facoltà di chiedere l'assegnazione di una somma a titolo di indennizzo economico "sostitutivo", senza vincolo di destinazione, nella misura massima del 70% per cento del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 15.

4. Qualora l'edificio o l'unità immobiliare da delocalizzare costituivano, alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, abitazione principale e il soggetto legittimato opti per l'assegnazione dell'indennizzo sostitutivo di cui al comma 3, la relativa istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'istante attesti di essere proprietario o titolare di diritti reali di godimento ovvero comunque di avere la stabile disponibilità (affitto, ospitalità familiare, ecc.) di un'altra unità immobiliare ad uso abitativo, agibile, legittima e conforme alla disciplina urbanistico-edilizia, idonea a soddisfare le esigenze abitative proprie e del proprio nucleo familiare.

5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non è consentito l'acquisto ovvero la ristrutturazione, manutenzione o riparazione di immobili aventi una destinazione d'uso diversa da quella dell'immobile da delocalizzare.

6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio dal coniuge, anche in regime di separazione dei beni, dai parenti o affini fino al primo grado e da persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 7. Per le compravendite stipulate tra parenti e affini dal secondo al quarto grado, alla domanda di contributo va allegata una relazione tecnica estimativa asseverata del valore

dell'immobile da acquistare, che non può essere superiore al minimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate. Le compravendite di cui al periodo che precede devono altresì prevedere una clausola di inalienabilità del bene per un periodo di almeno 5 anni.

7. Qualora la delocalizzazione sia attuata mediante l'acquisto di un immobile ai sensi del comma 1, lettere a) e c), fermo restando il limite finanziario del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 15, l'eventuale intenzione del beneficiario di eseguire lavori di recupero, ristrutturazione edilizia o miglioramento sismico ed energetico sull'immobile da acquistare deve essere manifestata, a pena di decadenza, con l'istanza di delocalizzazione. In tal caso, la domanda deve essere corredata da una progettazione di dettaglio, comprensiva di un computo metrico estimativo analitico, di un quadro economico e di un cronoprogramma delle lavorazioni, asseverati dal professionista incaricato. In assenza di tale richiesta contestuale e della relativa documentazione tecnica, i costi per i lavori non potranno essere riconosciuti nell'ambito del contributo e resteranno a totale carico del richiedente. Per le istanze di delocalizzazione già decretate, le richieste di cui al precedente comma devono pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 14
(Modalità di attuazione delle delocalizzazioni *volontarie per gli edifici a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola)*

1. Per gli edifici a destinazione produttiva, turistico-ricettiva e agricola alla data degli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, i soggetti legittimati scelgono fra una delle seguenti modalità di attuazione della delocalizzazione volontaria:

a) acquisto di uno o più edifici o unità immobiliari situati nel territorio dei comuni dell'Isola d'Ischia, che siano immediatamente disponibili, agibili, legittimi sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia o legittimabili mediante la definizione di eventuali procedure di condono secondo il modulo della Conferenza di Servizi di cui all'Ordinanza commissariale n. 17/2022 e comunque dotati della documentazione tecnica richiesta per la loro trasferibilità tra privati;

b) ristrutturazione, manutenzione o riparazione di un edificio o di un'unità immobiliare del quale il soggetto legittimato sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, anche non danneggiato dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, situato nel territorio dei comuni dell'isola d'Ischia.

2. Le modalità di attuazione della delocalizzazione volontaria di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro.

3. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è consentito l'acquisto ovvero la ristrutturazione, manutenzione o riparazione di immobili aventi una destinazione d'uso diversa da quella dell'immobile da delocalizzare.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) del comma 1, non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio dal coniuge, anche in regime di separazione dei beni, dai parenti o affini fino al primo grado e da persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 7. Per le compravendite stipulate tra parenti e affini dal secondo al quarto grado, alla domanda di contributo va allegata una relazione tecnica estimativa asseverata del valore dell'immobile da acquistare, che non può essere superiore al minimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate. Le compravendite di cui al periodo che precede devono altresì prevedere una clausola di inalienabilità del bene per un periodo di almeno 5 anni.

5. Qualora la delocalizzazione sia attuata mediante l'acquisto di un immobile ai sensi del comma 1, lettera a), fermo restando il limite finanziario del contributo determinato secondo i criteri di cui all'articolo 15, l'eventuale intenzione del beneficiario di eseguire lavori di recupero, ristrutturazione edilizia o miglioramento sismico ed energetico sull'immobile da acquistare deve essere manifestata, a pena di decadenza, con l'istanza di delocalizzazione. In tal caso, la domanda deve essere corredata da una progettazione di dettaglio, comprensiva di un computo metrico estimativo analitico, di un quadro economico e di un cronoprogramma delle lavorazioni, asseverati dal professionista incaricato. In assenza di tale richiesta contestuale e della relativa documentazione tecnica, i costi per i lavori non potranno essere riconosciuti nell'ambito del contributo e resteranno a totale carico del richiedente. Per le istanze di delocalizzazione, già decretate le richieste di cui al precedente comma devono pervenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 15
(Determinazione del contributo e dell'in*dennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni volontarie)*

1. Il contributo per le delocalizzazioni volontarie è determinato secondo la vigente disciplina legislativa e ordinatoria, con la precisazione che la maggiorazione del 30% e l'attribuzione del livello operativo L4 sono riconoscibili solo ed esclusivamente qualora l'area sulla quale insiste l'edificio ricade in zona a rischio idraulico o frana R3, R4 o RPA.

2. **Per gli edifici a destinazione residenziale, l'indennizzo sostitutivo per le delocalizzazioni volontarie è determinato applicando il massimo dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre dell'anno 2017 con riferimento alla tipologia "Abitazioni civili", attualizzati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza (28 agosto 2026) in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, senza tabacchi), secondo i criteri e i coefficienti di cui al "Manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.**

[comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

3. Ai fini del calcolo dell'indennizzo sostitutivo si intendono per:

a) "superficie lorda": la superficie delimitata dal perimetro esterno dell'unità immobiliare, comprensiva delle murature perimetrali e interne, misurata secondo i criteri di cui all'Allegato C al D.P.R. n. 138/1998;

b) "locali principali": gli ambienti destinati alla funzione prevalente dell'unità immobiliare;

c) "locali accessori": gli ambienti destinati al servizio o al completamento funzionale dei locali principali;

d) "pertinenze": gli spazi e i manufatti destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dell'unità immobiliare, da valutare secondo i coefficienti previsti dal "Manuale del mercato immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

e) "superficie commerciale": la superficie determinata secondo i criteri di cui al "Manuale del mercato immobiliare" e relativi allegati disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta mediante ponderazione delle superfici dei diversi spazi in funzione della loro utilità economica relativa.

4. Dal contributo e dall'indennizzo sostitutivo va scomputato il costo della demolizione, calcolato ai sensi dell'articolo 4, qualora eseguita nell'ambito dei programmi degli interventi di demolizione pubblica.

5. Il contributo è comunque determinato in base al minore importo tra il costo effettivo della delocalizzazione, da intendersi quale somma delle spese ammissibili in ragione delle diverse modalità delocalizzative, e il costo convenzionale, precisando sempre che la maggiorazione del 30% e l'attribuzione del livello operativo L4 sono riconoscibili solo ed esclusivamente qualora l'area sulla quale insiste l'edificio ricade in zona a rischio idraulico o frana R3, R4 o RPA.

6. **L'indennizzo sostitutivo è comunque determinato in base al minore importo tra il valore dell'immobile da delocalizzare, calcolato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, e il costo convenzionale, quantificato secondo il livello operativo L4 e con l'applicazione della maggiorazione del 30%. Sul minor importo così determinato vanno poi sempre applicate le riduzioni di cui al comma 3 dell'articolo 13.**

[comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

7. Eventuali mutui ipotecari o altri gravami esistenti sull'immobile da delocalizzare volontariamente vanno prioritariamente estinti con risorse proprie da parte dell'interessato, quale condizione per poter procedere alla delocalizzazione e quindi per poter beneficiare del relativo contributo ovvero dell'indennizzo sostitutivo.

8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ed erogati nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018.

CAPO V

DISCIPLINA COMUNE

Articolo 16
(Modalità di presentazione della dom*anda di contributo per la delocalizzazione)*

1. Con successivo decreto commissariale sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di contributo per la delocalizzazione, con la relativa modulistica.

Articolo 17
(Conferenza speciale di servizi *e definizione dei condoni edilizi)*

1. Ai procedimenti amministrativi relativi alle delocalizzazioni di cui alla presente Ordinanza, ivi compresi quelli riguardanti i condoni edilizi pendenti, si applica il modulo della Conferenza speciale di servizi di cui all'Ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022.

Articolo 18
(Spese tecniche *e amministrative)*

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018, il contributo massimo concedibile per tutte le attività tecniche richieste per qualsivoglia intervento di ricostruzione privata è stabilito nella misura, al netto di IVA e di contributi previdenziali, non superiore a:

- 12,5% per i lavori di importo fino a euro 500.000,00;
- 10% sull'eccedenza, per i lavori di importo compreso tra euro 500.000,00 e euro 2.000.00,00;
- 7,5% sull'eccedenza, per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000,00.

1-bis. **Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018, per qualsivoglia intervento di ricostruzione privata è riconoscibile un contributo aggiuntivo per le sole indagini o prestazioni specialistiche, debitamente documentate e funzionali alla caratterizzazione dell'area ovvero dell'edificio e dell'eventuale immobile sostitutivo, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, calcolata sul medesimo importo assunto a base per la determinazione delle spese tecniche ai sensi dei commi 1 e 2.**

[comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

2. **Nel caso di delocalizzazione mediante acquisto di immobile, il contributo massimo concedibile per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, non superiore a:**

- **4% per la quota di contributo ammissibile fino a euro 500.000,00;**

- **2% sull'eccedenza del contributo ammissibile, per importi compresi tra euro 500.000,00 ed euro 2.000.000,00;**
- **1% sull'eccedenza del contributo ammissibile, per importi superiori a euro 2.000.000,00.**

[comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

3. **In caso di richiesta di assegnazione dell'indennizzo sostitutivo, il contributo massimo concedibile per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, non superiore a:**

- **3% per l'importo riconosciuto quale indennizzo fino a euro 500.000,00;**
- **1,5% sull'eccedenza dell'indennizzo riconosciuto, per importi compresi tra euro 500.000,00 ed euro 2.000.000,00;**
- **0,75% sull'eccedenza dell'indennizzo riconosciuto, per importi superiori a euro 2.000.000,00.**

[comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), dell'Ordinanza n. 43-bis/2026]

4. Le spese di intermediazione immobiliare sono riconoscibili in misura, al netto dell'IVA, non superiore a:

- 3% per l'acquisto di un immobile per un importo fino a euro 500.000,00;
- 2% sull'eccedenza, per l'acquisto di un immobile per un importo compreso tra euro 500.000,00 e fino a euro 2.000.00,00;
- 1% sull'eccedenza, per l'acquisto di un immobile per un importo superiore a euro 2.000.000,00.

5. Nel caso di delocalizzazione mediante acquisto di immobile, sono riconosciute le spese notarili e fiscali idoneamente documentate.

6. Tutte le spese di cui ai commi che precedono rientrano nel contributo massimo concedibile.

Articolo 19
(Regime delle aree di sedime e per*tinenziali degli edifici da delocalizzare)*

1. Ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018, le aree di sedime degli immobili da delocalizzare, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale, con prioritario vincolo di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico, alla mitigazione dei rischi e pericoli naturali ed antropici e/o ad esigenze di protezione civile, che il Commissario straordinario potrà eseguire senza alcun preventivo assenso di qualsivoglia natura da parte del Comune, ovvero, nel caso

in cui l'area non sia interessata da opere di tal genere, ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici e/o per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del PdRi. Le predette aree, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, perdono qualunque capacità edificatoria diversa dalle finalità sopra indicate.

2. Sono altresì acquisite di diritto al patrimonio comunale le aree di pertinenza degli edifici da delocalizzare ricadenti nelle aree dell'ATO 1, nei limiti della particella sulla quale si trovava l'edificio alla data di approvazione del PdRi. Tali aree sono prioritariamente destinate alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate al cotrasto del dissesto idrogeologico, alla mitigazione dei rischi e pericoli naturali ed antropici e/o ad esigenze di protezione civile, che il Commissario straordinario potrà eseguire senza alcun preventivo assenso di qualsivoglia natura da parte del Comune, ovvero, nel caso in cui l'area non sia interessata da opere di tal genere, ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici e/o per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del PdRi.

3. Mediante formale deliberazione del Consiglio comunale il Comune prende atto dell'avvenuta acquisizione di diritto del "lotto" ovvero dell'area di sedime, previa istruttoria tecnica diretta al relativo frazionamento, ove necessario. La deliberazione del Consiglio comunale deve essere trascritta nei Registri Immobiliari a cura del Comune. Le spese di frazionamento e di trascrizione sono anticipate dal Comune e, su documentata istanza di quest'ultimo, rimborsate dal Commissario straordinario, a valere sulla Contabilità speciale ex art. 19 del D.L. 109/2018.

4. Qualora il "lotto" ovvero l'area di sedime risulti interclusa, è di diritto costituita in favore del Comune una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c. A tal fine, con la deliberazione consiliare di cui al comma 3 viene esattamente identificata anche l'area sulla quale grava la servitù di passaggio, secondo il criterio del minor aggravio per il fondo servente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
(Norma *finanziaria)*

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, per un ammontare di euro 4.000.000,00, confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018.

2. Ai restanti oneri per l'attuazione della presente Ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della Contabilità speciale stanziate a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109/2018.

Articolo 21
(Abrogazioni e norme transitorie e di c*oordinamento della ricostruzione privata)*

1. Sono tacitamente abrogate tutte le disposizioni di precedenti Ordinanze commissariali incompatibili con quelle dettate dalla presente ordinanza, e comunque espressamente:

- gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14 (commi 1-5-6-7-8-9), 15, 17 e 20 dell'Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023;
- il comma 3 dell'articolo 13 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022;
- l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 30 del 6 marzo 2025;
- l'articolo 10 dell'Ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025.

2. Qualora l'istanza di delocalizzazione riguardi un edificio, un aggregato o un compendio immobiliare composto da 2 (due) o più unità immobiliari appartenenti ad un unico soggetto proprietario, il costo convenzionale ai fini del contributo non viene calcolato distintamente per singola unità immobiliare ma considerando la somma delle superfici di ognuna di esse con applicazione dei relativi scaglioni.

3. Per gli edifici collabenti, così come definititi dall'art. 2 comma 4, non è ammissibile alcun contributo per qualsivoglia intervento di ricostruzione privata.

4. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle domande definitive di delocalizzazione già presentate.

[Per l'applicazione delle modifiche e integrazioni di cui all'Ordinanza n. 43-bis/2026 alle istanze già presentate e non ancora definite con decreto di concessione, nonché per la facoltà di modificare la modalità di delocalizzazione prescelta, si veda l'articolo 6 della medesima Ordinanza n. 43-bis/2026]

Articolo 22
(Termini per la presentazione delle *domande di delocalizzazione)*

1. I percettori di CAS sisma e di CAS frana sono tenuti a presentare la domanda di contributo o di indennizzo sostitutivo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, pena l'automatica ed immediata sospensione del beneficio.

Articolo 23
(Efficacia ed entrata *in vigore)*

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e

Forio, all'Unità Tecnica Amministrativa ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: https://sismaischia.it, all'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia ed entra in vigore con l'apposizione del visto della Corte dei Conti.

[Le modifiche e integrazioni apportate dall'Ordinanza n. 43-bis/2026 entrano in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della medesima, che la dichiara provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016, ferma la trasmissione alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e fermo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 per i decreti di concessione adottati nelle more del controllo]